

A.) - el cantiere deve essere esposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della Ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori;

B.) - Il Comune non si impegna in modo alcuno circa la fornitura di acqua potabile dal pubblico acquedotto, data la situazione attuale degli impianti.

L'Ufficio Comunale si riserva d'applicare le tasse speciali e gli eventuali canoni precari ecc. che risultassero dovuti, ad opera ultimata, a tenore dei vigenti regolamenti.

Il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti Comunali come alle condizioni fissate nella presente licenza di costruzione.

Qui accluso si restituisce un esemplare di ciascuno dei disegni presentati in doppio.

Il presente nulla-osta ha la validità di anni due.

Dalla Residenza Municipale, li

16 MAR. 1959

#### LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE

— Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponti, e meno che, prima di iniziare, non siano stati fatti i necessari provvedimenti di sicurezza, da chi dirige i lavori, per una adeguata protezione atta ad evitare accidentalmente fatti o pericoli di avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.


— Art. 11 D.P.A. 7/gennaio/1956 N. 164.



IL SINDACO

N. 29 Prot.

N. della pratica



## COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA



IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. I.A.C.P. Istituto Autonomo Case Popolari  
per essere autorizzato a costruire Fabbricati case popolari in questo Comune  
in Via Località "Pontecimato" Carrara.

Visti i disegni allegati alla domanda stessa;

Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 29/1/1959 verb. N°1;

Visti i riferimenti dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

Visti i regolamenti Comunali Edilizio, d'Igiene e Polizia locale;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il nulla osta rilasciato dal Corpo Vigili del Fuoco di Massa e Carrara in data 18 Febbraio 1958 n.;

Vista la legge Comunale e Provinciale;

### AUTORIZZA

il sig. I.A.C.P. Istituto Autonomo Case popolari di Carrara.

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, nonchè alle condizioni entro riportate.



1. - Col presente permesso, che si rilascia *senza pregiudizi di terzi* che avessero interesse di reclamare, non s' intende acquistato da parte del richiedente alcun diritto per opporsi o pretendere alcuna indennità in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che il Comune ritenesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze, rinunciando ora per allora a qualsivoglia norma o consuetudine in contrario.

2. - Siano osservate tutte le nodme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, stabilite dal D. P. R. 7-1-1956 n. 164 ed eventuali successive modificazioni.

3. - Gli assiti ed altri ripari siano muniti agli angoli di una *lampada a vetro rosso*, da mantenersi accesa dal cadere del giorno alla mattina.

4. - Quando le opere di chiusura con assito o altro importino occupazione *temporanea* di area pubblica, il richiedente effettui il *pagamento della relativa tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche*.

5. - Il Comune si riserva il diritto di *affissione* sugli impalancati, steccati, ecc., autorizzati col presente permesso.

6. - Le nuove fabbriche presentino un *aspetto* decoroso e corrispondano in tutto a quanto prescrivano i vigenti Regolamenti di Edilizia, d' Igiene e Polizia comunale.

7. - Nel caso di nuova costruzione, riduzione o restauro di case, botteghe, magazzini, stalle, rimesse, ecc., le porte siano munite di *affissi giranti all' interno* e quando nella parte soggetta al restauro o riduzione esistessero ingombri tanto di suolo che d' area pubblica, questi siano contemporaneamente rimossi.

8. - Nel caso che alle *finestre terrene* si volessero applicare le inferriate e le persiane scorrevoli all' esterno, le prime, anzichè risultare impiombate nell' imbotte, possono essere collocate a gabbia sporgente con aggetto dal filo del muro che non superi però i 12 centimetri.

Qualora alle finestre terreni si volessero applicare persiane da aprirsi all' esterno, queste dovranno aprirsi ad una altezza non inferiore a metri 2,10 dal marciapiede.

9. - Non siano formate *aperture alla superficie del piano stradale*, sia per accedere, come per illuminare cantine ed altri sotterranei.

10. - Durante la esecuzione dei lavori sia curata dal richiedente la *manutenzione del marciapiede e dell' area stradale*, fronteggianti i lavori stessi, in modo da non ostacolare e rendere disagiata il transito ai pedoni ed ai veicoli.

11. - Il richiedente provveda ad avvisare l' Ufficio Tecnico comunale dell' avvenuto inizio dei lavori, dell' avvenuta copertura e dell' avvenuta ultimazione della costruzione a mezzo dei moduli A, B e C che si uniscono al presente permesso.

12. - Le *acque dei tetti* vengano raccolte alle rispettive gronde e siano condotte in basso mediante tubi che le immettano in fognoli da costruirsi e mantenersi a spese del concessionario allacciati alla pubblica fogna. I tubi suddetti dovranno essere all' altezza di m. 1,50 dal suolo internati nei muri delle facciate che prospettino pubbliche vie o eseguiti in ghisa se esterni.

13. - Nessuno *sgombro putrido* abbia esito dal lato della via.

14. - In particolare:

a) il *piano terreno* degli edifici non cantinati sia isolato dal suolo e munito di vespaio spesso almeno 25 cm. e convenientemente areato con cunicoli perimetrali e trasversali se adibito ad abitazione;

b) ogni casa urbana o rurale sia provvista di regolare *latrina interna* per ogni famiglia che vi abita e che non abbia diretta comunicazione nè con le camere nè con la cucina, e sia illuminata ed areata solo dall' esterno;

c) il *pozzo nero* sia costruito a perfetta tenuta con pareti murate ed intonacate a cemento ed indipendenti dai muri del fabbricato, da cui dovranno distare almeno 50 centimetri. Esso dovrà pure avere gli angoli interni arrotondati ed essere provveduto di sfiato da prolungarsi sino al disopra del tetto. Le fosse settiche sono consentite dove le latrine siano munite di apparecchio a sciacquone ed il liquame deve essere smaltito attraverso fognatura coperta oppure per mezzo di impianto di sub-irrigazione. I pozzi a tenuta non possono immettere i liquami nelle fogne stradali. Le fosse settiche dovranno avere dimensioni proporzionate al numero dei servizi e degli ambienti nonchè all' uso del fabbricato, in modo da garantire il loro perfetto funzionamento;

d) il *pozzo d' acqua* abbia le pareti interne intonacate a cemento sino al più basso livello delle vene alimentatrici, sia distante almeno 10 metri dal pozzo nero, e da condutture di materiale lurido, e all' esterno sia coperto e munito di pompa e circondato da pavimento impermeabile per un raggio di almeno metri 1,50. I lavatoi siano ad una distanza non inferiore di 10 metri dai pozzi, cisterne e serbatoi di acqua potabile;

e) lo *scolo degli acquai*, se non può essere immesso in fogna coperta, sia smaltito a mezzo di impianti di sub-irrigazione;

f) ogni *ambiente*, che debba servire per abitazione, abbia almeno una finestra di superficie non inferiore a 1/8 dell' area del pavimento per la quale possa ricevere aria e luce dall' esterno;

g) l' *altezza utile degli ambienti* sia di almeno m. 3 per i pianterreni e di m. 2,80 per qualunque altro piano abitabile;

h) quando vi sia un *cortile chiuso* dai quattro lati la superficie del cortile non sia inferiore alla quinta parte della superficie complessiva dei muri che lo recingono;

i) le *concimaie in muratura* delle case *coloniche*, siano situate a non meno di 10 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile, dalle corrispondenti case e da qualunque altra abitazione.

15. - Col rilascio del permesso e con l' assegnazione degli allineamenti e dati altimetrici, il Comune non assume impegno alcuno, sia circa l' esecuzione di qualsiasi lavoro di *sistemazione o rettificazione stradale*, sia circa la costruzione della fognatura là dove questa manchi o sia deficiente.

16. - Ultimati i lavori, *siano rimesse a cura e spese del proprietario del fondo in regolare stato le opere stradali*, interessate coi lavori stessi e, quando il proprietario ritenga necessario il proprio interesse di procedere allo stato di consistenza delle opere suddette, questo potrà essere fatto in contraddittorio con l' Ufficio Tecnico comunale, purchè richiesto prima di por mano al lavoro.

17. - Prima di porre mano al rialzamento, in caso di sopraedificazione, siano verificate e, occorrendo, *consolidate le fondazioni*.

18. - Siano osservate tutte le disposizioni di buona costruzione di cui all' art. 5 del R. D. 11 dicembre 1933, n. 775.

19. - Qualora il richiedente intenda fare uso nella costruzione di conglomerato cementizio semplice od armato dovrà uniformarsi alle prescrizioni per l' accettazione degli agglomeranti idraulici e l' esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato di cui ai RR. DD. LL. 16 novembre 1939, n. 2228 e 16 novembre 1939, n. 2229, denunciando l' opera alla Prefettura.

20. - Per edifici di pubblico spettacolo, la presente concessione si intende subordinata alla osservanza da parte del richiedente delle norme contenute nella circolare del Ministero dell' Interno n. 16 del 15-2-1951.

21. - Per edifici destinati ad azienda industriale siano osservate le norme stabilite dal R. D. 14 aprile 1927, n. 530 ed il relativo progetto venga presentato unitamente al parere espresso dal competente Ispettorato del lavoro.

22. - A lavoro ultimato si a presentata denuncia con relativa planimetria per il NCEU a norma del D. L. 8-4-1948 n. 514, all' Ufficio tecnico erariale.

23. - **Colui che dà inizio a lavori senza licenza o li prosegue dopo l' ordine di sospensione dato dal Sindaco, è passibile delle pene previste dalla legislazione urbanistica.**

24. - **Contravvenendo alle prescrizioni di cui sopra verrà applicata al concessionario una ammenda fino al massimo di L. 80.000.**

25. - Alla porta della nuova casa o fabbricato dovrà collocarsi su pietra di marmo il numero civico .....

26. - Siano osservate inoltre le seguenti condizioni:

.....

.....

.....

.....

.....